



COMUNE DI CECINA
(Provincia di Livorno)

BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA FORMATA A SEGUITO DEL BANDO GENERALE DI CONCORSO ANNO 2016 PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) – ANNO 2018

LA DIRIGENTE

In attuazione del Regolamento Comunale approvato con la Delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 09/07/2016 e della determinazione dirigenziale n. 709 del 26/06/2018

RENDE NOTO

che dal giorno lunedì 2 luglio 2018 è pubblicato il presente bando di concorso integrativo, indetto ai sensi dell'art. 3 comma 4 e art. 12 comma 4 della Legge Regionale Toscana n. 96 del 20/12/1996, così come modificata dalla Legge Regionale Toscana n. 41 del 31/03/2015 (da ora in poi L.R.T. n. 96/1996 e s.m.i.) e dal “Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni del LODE livornese (Art. 3 comma 1 Legge Regionale n. 96/1996 come modificata dalla Legge Regionale n. 41/2015)” del Comune di Cecina approvato con Delibera di C.C. n. 65 del 09/07/2016 e finalizzato all'aggiornamento della graduatoria formata a seguito del bando generale di concorso anno 2016 per l'assegnazione in locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Cecina, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla Legge.

I requisiti per la partecipazione, i punteggi ed i tempi di formazione della graduatoria sono quelli descritti negli articoli che seguono.

Come disposto dall'art. 9 del “Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni del LODE livornese (Art. 3 comma 1 Legge Regionale n. 96/1996 come modificata dalla Legge Regionale n. 41/2015)” del Comune di Cecina approvato con Delibera di C.C. n. 65 del 09/07/2016” **POSSONO PARTECIPARE** al presente bando:

- I nuovi aspiranti all'assegnazione;
- Coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli; in caso di partecipazione al bando Integrativo la nuova domanda andrà a sostituire a tutti gli effetti la precedente; l'ultimo punteggio ottenuto sostituirà il punteggio già acquisito nella graduatoria precedente.

ART. 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Come specificato nel paragrafo precedente, possono partecipare al bando integrativo **sia nuovi aspiranti all'assegnazione, sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.**

La domanda può essere presentata **dai nuclei familiari i cui componenti siano in possesso, alla data di pubblicazione del bando, dei seguenti requisiti indicati nell'allegato A) della L.R. 96/1996, ad eccezione del requisito previsto nel successivo punto b), che deve essere posseduto solo dal soggetto richiedente:**

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) ed i cittadini stranieri con permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale in Toscana da almeno 5 anni **solo per il richiedente**, le attività lavorative di tipo stagionale, svolte per un periodo non inferiore a 90 giorni si intendono stabili, se ripetute per almeno cinque anni come specificato all'art. 13 comma 1 lett. b) Regolamento Comunale approvato con deliberazione C.C. 65/2016, gli introiti di qualsiasi natura percepiti dal concorrente, purchè a carattere continuativo (pensioni, redditi o contributi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli derivanti da precarie condizioni sociali: Pensione Sociale, Assegno Sociale, ecc.), si intendono equivalenti a quelli derivanti da regolare attività lavorativa subordinata o autonoma come specificato all'art. 13 comma 1 lett. c) Regolamento Comunale approvato con deliberazione C.C. 65/2016;

c) situazione economica non superiore alla soglia di €16.500,00 di valore ISEE così come disposto dal comma 2 lett. c) dell'allegato A) alla L.R. 96/96 come modificata dalla L.R. 41/2015. Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del bando di concorso, si fa riferimento ai valori ISEE calcolati considerando le situazioni economiche dei soli soggetti che costituiranno il nuovo nucleo familiare prescindendo dai nuclei familiari di provenienza **nel rispetto della vigente normativa in materia di ISEE.**

d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati in Italia o all'estero. Possono comunque partecipare al bando i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero di titolari pro-quota dei sopra richiamati diritti reali purchè la proprietà risulti giuridicamente indisponibile sulla base di idonea documentazione ai sensi dell'allegato A) paragrafo 4 della L.R. 96/1996 e ss.mm.ii. Nelle suddette ipotesi il Comune procederà all'assegnazione dell'alloggio ERP sulla base della documentata indisponibilità della proprietà ai sensi dell'allegato A, comma 4 della L.R.T. n. 96/1996 e s.m.i. **per la sussistenza di tale requisito dovrà essere dimostrata l'indisponibilità del bene di proprietà tramite documentazione attestante la sussistenza di diritti reali di godimento del bene in questione da parte di altri soggetti o la inagibilità del bene dichiarata da organi competenti o altre eventuali fattispecie da sottoporre all'apprezzamento insindacabile della Commissione di cui all'art. 3 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione C.C. 65/2016 come specificato all'art. 13 comma 1 lett. d) del Regolamento Comunale approvato con deliberazione C.C. 65/2016;**

e) assenza di titolarità di beni mobili registrati, il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00 ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;

f) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

g) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio ERP per i casi previsti dall'art. 35 comma 2, lettere b), c), d), e) della L.R.T. n. 96/1996 e s.m.i., salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

h) **assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate di alloggi pubblici e/o privati in**

disponibilità di pubbliche amministrazioni destinati a finalità di sostegno abitativo, secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda.

Tali requisiti sono dichiarati nella domanda e **devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio.**

I requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) **devono permanere per tutta la durata del rapporto locativo.** Ai sensi dell'art. 13 della L.R.T. n. 96/1996 e s.m.i. il Comune **all'atto dell'assegnazione dell'alloggio procede all'accertamento dei requisiti dichiarati nella domanda, alla verifica della permanenza dei medesimi requisiti nonché alla eventuale modifica dei punteggi attribuiti per le condizioni socio-economiche e familiari dei soggetti o per le condizioni abitative. Qualora si proceda alla modifica di alcuni punteggi, ovvero si accerti la mancanza di alcuno dei requisiti dei richiedenti, il Comune procede alla ricollocazione o all'esclusione dalla graduatoria degli stessi, dandone comunicazione agli interessati.**

Ai fini del presente bando, così come previsto dall'art. 5 bis della L.R. 96/1996 e richiamato dall'art. 6 punto 3 del Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 65 del 09/07/2016, il nucleo familiare si intende composto da:

- a) una sola persona;
- b) i coniugi non legalmente separati o le copie more uxorio anagraficamente conviventi;
- c) i figli anagraficamente conviventi;
- d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- e) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, **possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta**, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando:

- a) le coppie coniugate;
- b) le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
- c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:

- a) i componenti di coppie di futura formazione; al momento dell'assegnazione dell'alloggio, la coppia deve risultare coniugata ovvero anagraficamente convivente more uxorio;
- b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona ultra sessantacinquenne alla data di pubblicazione del bando (co-abitazione)

ART. 2 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI

Il richiedente ricorre all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando di concorso e delle condizioni necessarie per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 5, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

Gli stati, le qualità personali e i fatti di cittadini stranieri non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani NON possono essere autocertificati (art. 3 DPR 445/2000), pertanto gli interessati dovranno produrre copia di certificato o di attestazione rilasciato dalla competente autorità dello Stato Estero corredato di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti sulle dichiarazioni rese, nonché di effettuare controlli sulla veridicità delle stesse.

In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o uso di atti falsi, oltre alle SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. sarà applicato l'art. 33 della L.R.T. n. 96/1996 e s.m.i. che prevede L'ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA, ovvero LA RICOLLOCAZIONE IN GRADUATORIA, ovvero L'ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE.

ART. 3 DOCUMENTAZIONE

I richiedenti dovranno attestare i seguenti elementi tramite dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445\2000:

- cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea;
- cittadinanza di altro Stato e titolarità di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadinanza di altro Stato, titolarità di permesso di soggiorno almeno biennale e svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
- residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni (**requisito necessario per la partecipazione al bando**);
- residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel Comune di Cecina da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando (**requisito necessario per l'assegnazione del relativo punteggio**);
- la composizione del nucleo familiare con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del richiedente e di ciascun componente del nucleo;
- il possesso da parte del nucleo richiedente dei requisiti di accesso di cui all'art.1 del presente bando;
- il reddito annuo complessivo del nucleo familiare, formato o che si formerà, quale risulta dalle ultime dichiarazioni dei redditi presentate o dagli ultimi certificati sostitutivi rilasciati dai datori di lavoro o da enti previdenziali
- le condizioni di storicità di presenza continuativa del richiedente nella graduatoria definitiva del Comune di Cecina per l'assegnazione di alloggi ERP, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato
- le condizioni di assegnazione di soluzioni abitative, di accoglienza, e di interventi economici a sostegno abitativo concesse, da almeno dodici mesi, dal Comune di Cecina o da altri servizi assistenziali pubblici, per alloggi regolarmente occupati, il cui canone di affitto è parzialmente o interamente a carico e/o corrisposto dal comune stesso

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati, **pena esclusione**, i seguenti documenti:

1. copia documento di identità del richiedente in corso di validità
2. copia permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo/carta di soggiorno (per i richiedenti di nazioni non facenti parte dell'Unione Europea);
3. copia permesso di soggiorno almeno biennale e contestuale svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo (per i richiedenti di nazioni non facenti parte dell'Unione Europea);
4. copia della certificazione attestante l'attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale della Regione Toscana, da parte del richiedente, da almeno cinque anni (**necessario per la partecipazione al bando**);

Alla domanda di partecipazione, **ove ne ricorrano le fattispecie**, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. copia della certificazione rilasciata dalla competente autorità o copia della ricevuta della richiesta presentata alla stessa autorità comprovante la condizione di Alloggio Improprio o la presenza di Barriere Architettoniche;

2. copia della documentazione attestante che l'uso di beni mobili registrati con valore superiore ad € 25.000,00 è indispensabile per lo svolgimento dell'attività lavorativa di un componente del nucleo familiare;
3. copia della convalida dello sfratto da parte del giudice o copia della licenza di finita locazione;
4. copia del contratto di locazione registrato e copia delle ricevute attestanti il pagamento dello stesso canone di locazione per il periodo novembre 2017 - ottobre 2018;
5. copia della eventuale omologa di separazione o sentenza giudiziale di separazione al fine della definizione della composizione del nucleo familiare;
6. copia di certificazione rilasciata dalla competente autorità attestante la presenza nel nucleo familiare di soggetti in possesso delle condizioni di invalidità di cui ai punti a-4, a-4 bis e a-4 ter dell'art. 5 del presente bando di concorso;
7. copia certificazione attestante la presenza di minori in affidamento preadottivo per l'assegnazione dell'eventuale punteggio di cui al punto a-7 del successivo art. 5 del bando;
8. copia di certificato o attestazione rilasciato dalla competente autorità dello Stato Estero corredato di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare – per gli stati, le qualità personali e i fatti di cittadini stranieri non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani;
9. copia di certificazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale del Comune di Cecina da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando (necessario per l'assegnazione del relativo punteggio);

ART. 4 DISTRIBUZIONE, TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso integrativo devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Cecina

I moduli di domanda potranno essere reperiti presso:

- Comune Amico del Comune di Cecina, ubicato in Via S. Pertini n. 6 negli orari di apertura al pubblico
- Sito istituzionale del Comune di Cecina: www.comune.cecina.li.it

I termini per la presentazione delle domande decorrono dalla data di pubblicazione del bando, sarà pertanto possibile presentare la domanda, pena l'esclusione della stessa, entro **mercoledì 31 ottobre 2018.**

La domanda relativa al presente bando di concorso, compilata in ogni sua parte, **debitamente sottoscritta**, contenente la copia di un **documento d'identità** in corso di validità del richiedente, deve essere corredata di tutta la necessaria ed idonea documentazione e deve indicare l'esatto indirizzo al quale trasmettere eventuali comunicazioni relative al bando, comprensivo di recapito telefonico.

Le domande di partecipazione al presente Bando dovranno pervenire al Comune di Cecina esclusivamente nelle forme di seguito indicate

- consegna a mano presso Ufficio Protocollo, posto in Piazza della Libertà, 30 nel seguente orario di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00, il martedì e il giovedì anche dalle 15,30 alle 17,00;
- consegna a mano presso Comune Amico, posto in Via S. Pertini n. 6 nel seguente orario di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,00 il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30;
- spedite con raccomandata postale A.R. indirizzata a: Comune di Cecina, Piazza Carducci, 28, CAP 57023 Cecina (LI). In questo caso per il rispetto dei termini di presentazione di cui sopra farà fede il timbro apposto dall'ufficio postale accettante al momento della spedizione del plico;

- inviate tramite PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune di Cecina protocollo@cert.comune.cecina.li.it. In questo caso la domanda sarà accolta solo se inviata da una casella di posta elettronica certificata e qualora vi sia corrispondenza fra l'autore della domanda e il soggetto identificato con le credenziali PEC, oppure in caso di sottoscrizione apposta in formato elettronico (firma digitale).

Si ricorda che la mancata sottoscrizione della domanda e/o l'assenza di copia del documento di identità del richiedente in corso di validità sono cause di esclusione dalla graduatoria.

L'assistenza per la compilazione della domanda sarà fornita dai CAAF presenti nel territorio comunale che hanno dato la propria disponibilità.

Art. 5 ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive del richiedente e del suo nucleo familiare.

Ai sensi dell'Allegato B della L.R.T. 96/1996 e s.m.i. le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) Condizioni sociali-economiche-familiare:

a-1 reddito fiscalmente imponibile pro-capite del nucleo familiare:

- costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale o da pensione minima INPS per persona: **punti 2;**
- non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS (**Euro 6.596,46**) per persona: **punti 1;**

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4 bis o a-4 ter: **punti 2;**

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente anagraficamente more uxorio da non più di due anni e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando o da coppia di futura costituzione soltanto qualora, al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione, risulti coniugata o convivente anagraficamente more uxorio e in coabitazione con altro nucleo familiare: **punti 1;**

con uno o più figli minori a carico: **punti 2.**

In entrambi i casi il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- in misura pari o superiore a due terzi o pari o superiore al 67%: **punti 2;**
- in misura pari al 100%: **punti 3.**

a-4 bis nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative: **punti 3.**

a-4 ter nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **punti 4.**

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4, a-4 bis e a-4 ter, non possono comunque essere attribuiti più di **punti 6.**

Per l'attribuzione del punteggio di invalidità vengono considerate valide SOLO le certificazioni rilasciate dalla competente Commissione Medica per l'Accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità dell'Azienda USL Territoriale e da altre eventuali autorità competenti in materia.

In particolare per l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di ultrasessantacinquenne invalido, si considera utile la documentazione attestante il riconoscimento di tale condizione eventualmente ottenuta anche prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, senza obbligo da parte dell'interessato di produrre un nuovo certificato riconducibile in modo specifico al caso di ultrasessantacinquenne invalido.

a-5 richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **punti 1.**

Il punteggio si applica esclusivamente qualora il richiedente lavori nell'ambito territoriale del Comune di Cecina.

a-6 nucleo familiare composto da due persone con tre o più minori fiscalmente a carico: **punti 2;**

a-7 nucleo familiare composto da una sola persona con:

1. uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 1;**
2. un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: **punti 2;**
3. due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: **punti 3;**
4. un soggetto fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis: **punti 4;**
5. un soggetto fiscalmente a carico di cui al punto a-4 ter: **punti 5;**
6. due o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4, a-4 bis o a-4 ter: **punti 6.**

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di **punti 6.**

Per l'attribuzione del punteggio di nucleo familiare composto da una sola persona con figli fiscalmente a carico è necessario che la persona, al momento della pubblicazione del bando di concorso, sia anagraficamente sola con i figli. In caso di separazione legale è sufficiente che alla data di pubblicazione del bando di concorso sia stato depositato il ricorso di separazione, salvo successiva acquisizione degli atti definitivi di separazione coniugale.

Per l'attribuzione del punteggio di nucleo familiare composto da una sola persona con soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4, a-4bis, a-4ter è necessario che la persona, al momento della pubblicazione del bando di concorso, sia anagraficamente sola con tali soggetti

I punteggi di cui al punto a-7 punti 4, 5 e 6 non sono cumulabili con i punteggi di cui ai punti a-4, a-4 bis e a-4 ter.

b) Condizioni abitative:

b-1. situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, dovute a:

b-1.1. abitazione effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienicosanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **punti 2:**

Ai fini di cui al presente punto b-1.1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.

Il punteggio di cui al presente punto b-1.1 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b).

Tale situazione deve sussistere da **almeno due anni** alla data di pubblicazione del bando;

Ai fini dell'attribuzione del punteggio derivante da "ambienti impropriamente adibiti ad abitazione" per ambiente improprio si intende l'ambiente costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e, comunque, ogni altra unità immobiliare o riparo, avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione; viene considerata valida per l'attribuzione del punteggio la permanenza in centri plurifamiliari, strutture di accoglienza, dormitori, e simili, sia pubblici che privati, riconosciuti dall'Amministrazione Comunale; NON è considerata

assimilabile ad un ambiente impropriamente adibito ad abitazione la casa Circondariale in quanto trattasi di luogo di abitazione coercitiva, non liberamente scelto o accettato come ricovero o riparo;
b-1.2 abitazione in alloggio avente barriere architettoniche, accertata dalla competente autorità pubblica, tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: **punti 2;**

Per l'attribuzione del punteggio derivante dalla presenza di barriere architettoniche nell'alloggio di residenza del richiedente è necessario produrre: certificato rilasciato dalla competente Azienda USL territoriale – Dipartimento di Prevenzione, attestante la presenza di barriere architettoniche all'interno dell'abitazione tali da determinare grave disagio abitativo qualora del nucleo familiare faccia parte un soggetto in possesso del riconoscimento sanitario di cui al successivo punto; certificazione di handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione rilasciata dalla competente Azienda USL Territoriale; la condizione di cecità assoluta (come risulta dalla certificazione di invalidità civile) è equiparata alla condizione sanitaria di cui al punto precedente;

b-1.3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnate a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di affitto è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso: **punti 3.**

Il punteggio di cui al presente punto b-1.3 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b).

Per l'attribuzione dei relativi punteggi, le situazioni previste dai precedenti punti b-1.2, b-1.3, devono sussistere **da almeno un anno** alla data di pubblicazione del bando.

Tale condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione di cui ai suddetti punti derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente;

b-1.4. abitazione in alloggio con un contratto di locazione registrato il cui canone sia superiore ad un terzo della situazione economica di riferimento, ossia superiore ad un terzo del valore ISEE e risulti regolarmente corrisposto.

Ai fini del suddetto calcolo non sono conteggiati eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo: **punti 3;**

Per l'attribuzione del punteggio derivante dall'incidenza del canone sulla situazione economica, si fa riferimento all'importo del canone mensile previsto contrattualmente alla data di pubblicazione del bando, integrato dagli adeguamenti ISTAT intercorsi negli anni di vigenza.

b-1.5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione. Il suddetto sfratto non deve essere stato intimato per morosità dell'inquilino o per altra inadempienza contrattuale e deve avere data certa anteriore alla presentazione della domanda di assegnazione non inferiore ad anni 2: **punti 2;**

E' equiparata, anche per i suddetti requisiti temporali, al provvedimento esecutivo di sfratto la licenza per finita locazione purché relativa a contratto di affitto già scaduto alla data di pubblicazione del bando.

c) Condizioni di storicità di presenza:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale del Comune di Cecina da almeno 10 (dieci) anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 2;**

c-2. presenza **continuativa** del richiedente nella graduatoria definitiva del Comune di Cecina per l'assegnazione degli alloggi ERP, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio.

Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 5 punti.

Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente.

Il Comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, verificherà d'ufficio le suddette dichiarazioni.

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi ERP

L'attribuzione del punteggio derivante da condizioni di storicità di presenza nell'ERP non si applica a soggetti appartenenti a nuclei familiari anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio già assegnatario di alloggio ERP che intendono partecipare in modo autonomo al bando e ai soggetti già titolari di assegnazione di alloggio ERP in caso di variazione anagrafica del nucleo.

ART. 6 CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Titolo III della L.R.T. 96/1996 e s.m.i.

ART. 7 FORMAZIONE E VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità, aggiorna la graduatoria definitiva conseguente al Bando Generale anno 2016 approvata con DT n. 56 del 30\01\2017 di assegnazione sulla base di punteggi di cui all'allegato B della L.R.T. 96/1996 e s.m.i., entro i 120 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria integrando la graduatoria vigente secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. I richiedenti che si trovano in condizione di parità di punteggio, verranno inseriti nella graduatoria provvisoria sulla base dei criteri individuati dai commi 4, 5, 6 dell'art. 10 del Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 65 del 09\07\2016. La graduatoria provvisoria, redatta come previsto dall'art. 9 del Regolamento sopra citato, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario Responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Cecina per 30 giorni consecutivi.

Entro 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio i nuclei familiari che hanno partecipato al bando possono presentare opposizione al Comune di Cecina, **allegando contestualmente alla stessa eventuali documenti relativi a condizioni soggettive ed oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda.**

Entro il termine massimo di sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria il Responsabile del procedimento inoltra alla Commissione ERP (art. 3 del Regolamento citato) la graduatoria provvisoria unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro il termine massimo di 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione ERP dovrà decidere sulle opposizioni, **a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini dell'opposizione, purchè relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda.**

Le decisioni della Commissione ERP sono trasmesse all'Ufficio competente che effettua le necessarie modifiche e che provvede a formulare la Graduatoria Generale aggiornata con l'inserimento, in base al punteggio acquisito e con i criteri di cui all'art. 10 comma 4 del Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 65 del 09\07\2016 dei soggetti partecipanti al bando integrativo.

Ai sensi dell'art. 13 comma 11 della L.R.T. 96/1996 e s.m.i. il Comune può riservare un'aliquota massima del 40% degli alloggi da assegnare di superficie pari e non superiore a due vani, a favore dei nuclei familiari di cui all'allegato B punti a-2, a-3, a-4, a-4bis e a4-ter inseriti nella Graduatoria Definitiva.

ART. 8 VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

La graduatoria generale è aggiornata a seguito del presente Bando di concorso integrativo. In caso di partecipazione al Bando integrativo dei concorrenti già presenti nella Graduatoria definitiva generale, l'ultimo punteggio ottenuto sostituirà il punteggio già acquisito nella graduatoria precedente.

Gli alloggi saranno assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva, che ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di Cecina e conserva la sua efficacia fino al successivo aggiornamento.

La Graduatoria Definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione e di risulta, salvo eventuali riserve previste per legge.

ART. 9 CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, **il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera**, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., e dell'art. 33 della L.R.T. n. 96/1996 e s.m.i. con segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

ART. 10 GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Cecina dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente bando, potrà trattare i dati personali del partecipante sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento sarà possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Cecina, dpo@comune.cecina.li.it

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito www.comune.cecina.li.it accedendo alla sezione "privacy" (<http://www.comune.cecina.li.it/privacy>).

ART. 11 NORMA FINALE

La pubblicazione del presente Bando integrativo, della domanda di partecipazione, della graduatoria provvisoria ottenuta integrando la graduatoria definitiva conseguente al Bando Generale anno 2016 approvata con DT n. 56 del 30/01/2017 e della graduatoria definitiva aggiornata sarà effettuata, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione e riservatezza dei dati personali, anche sul sito istituzionale del Comune di Cecina per assicurarne la massima pubblicità e facilità di consultazione.

Il Responsabile del procedimento e del trattamento dati è individuato nel Responsabile P.O. della U.Op. Politiche Sociali del Comune di Cecina, Dott.ssa Liana Lippi.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R.T. n. 96/1996 e s.m.i. e al "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di ERP" del Comune di Cecina approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 09/07/2016.

Cecina, 2 luglio 2018

LA DIRIGENTE